

La decorrenza degli effetti dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Per effetto dell'ammissione al Patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'Erario (leggi gli artt. 131 e ss. TUSG) [\[Visualizza allegato – Patr. Civ. Normativa\]](#).

Ma gli effetti dell'ammissione al Patrocinio, nelle cause civili, da quale momento decorrono?

Salve diverse determinazioni del Giudice procedente, sul punto si precisa che, giusta **circolare del Ministero della Giustizia 103148 del 14/07/2015**, poiché il D.P.R. 115/2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile (analogamente a quanto disposto in materia penale), si è ritenuto opportuno uniformare l'attività degli Uffici Giudiziari all'orientamento espresso dalla **Corte di Cassazione Civile con sentenza nr. 24729 del 23 novembre 2011**, nel senso di **far decorrere gli effetti dell'ammissione al Patrocinio Civile dal deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, che, se successivo alla data di presentazione al C.O.A. dell'istanza di ammissione, potrà essere effettuato con prenotazione a debito del contributo unificato e dei diritti forfettari, anche se non risulta ancora emessa la delibera di ammissione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.**

In tale ipotesi l'Ufficio Giudiziario è tenuto ad accertare che l'istanza di ammissione al Patrocinio sia stata regolarmente depositata presso il C.O.A. prima del deposito dell'atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato; da ciò discende che dal momento del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura saranno annotate sul foglio delle notizie mediante prenotazione a debito; sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al Patrocinio a carico dello Stato ed in caso di rigetto dell'istanza di ammissione da parte del C.O.A., l'Ufficio Giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie.

Non così per il pagamento dei diritti di notifica all'Ufficio NEP dell'atto introduttivo di un giudizio civile nell'ipotesi di depositata istanza di ammissione al C.O.A. e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

Giusta **circolare del Ministero della Giustizia 123372 del 13/09/2016**, infatti, la parte richiedente la notifica di un atto deve anticipare all'Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del C.O.A. interpellato.

Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 11 ottobre – 23 novembre 2011, n. 24729

Svolgimento del processo

Con ricorso del 3 marzo 2005, l'avvocato E. F. proponeva opposizione ex art. 170 T.U. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Messina in composizione collegiale con il quale gli era stata liquidata la complessiva somma di euro 254,11 per l'attività di patrocinio prestata in favore di A. C., ammessa al gratuito patrocinio giusta deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 28-5-2003.

Il Tribunale di Messina con ordinanza del 22-7-2005, in riforma del provvedimento impugnato, ha liquidato all'avvocato F. la complessiva somma di euro 733,17 oltre accessori di legge.

Avverso tale ordinanza il F. ha proposto ricorso ex art. 111 della Costituzione articolato in un unico motivo; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo formulato, il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 126 del D.P.R. 30-5-2002 n. 115, censura l'ordinanza impugnata per aver ritenuto di non poter liquidare nulla per le voci "posizione ed archivio", "disamina", "reclamo" ed "iscrizione causa a ruolo" quanto ai diritti di procuratore, nonché per le voci "studio della controversia" e "preparazione e redazione del reclamo" quanto agli onorari di avvocato, poiché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della C., era stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex art. 669 "terdecies" c.p.c. promosso dal F. nell'interesse di quest'ultima (ovvero il 22-5-2003); premesso che ai sensi dell'art. 126 sopra menzionato il competente organo ammette l'interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e previa verifica della non manifesta infondatezza delle pretese che lo stesso intende far valere, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conseguenza da tale disposizione che il termine entro il quale il competente organo deve decidere non può certo nuocere all'interessato, ove lo stesso abbia depositato l'istanza prima dell'esercizio dell'azione, come appunto nella fattispecie, essendo stata l'istanza depositata il 15-5-2005, mentre il reclamo era stato depositato il 22-5-2005; il Tribunale quindi, considerato che il termine concesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per deliberare è stabilito in favore del Consiglio stesso, avrebbe dovuto ritenere l'ammissione al gratuito patrocinio come avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria.

Il ricorrente inoltre assume che l'ordinanza impugnata ha trascurato di trarre le logiche conseguenze dal fatto che, dovendo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati accertare la non manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l'ammissione al gratuito patrocinio, esso è tenuto necessariamente ad esaminare l'atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione, così come nella fattispecie aveva preso atto dell'atto di reclamo ex art. 669 "terdecies" c.p.c. e di tutta l'attività propedeutica e concomitante alla redazione dell'atto introduttivo.

La censura è fondata.

L'ordinanza impugnata, premesso che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio non ha effetti retroattivi, ha ritenuto di non poter riconoscere le voci suddette, quanto ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, a fronte di un deposito del predetto atto di reclamo in data 22-5-2003 e dell'emissione in data 28-5-2003 della delibera di ammissione al gratuito patrocinio della C. da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Orbene, **premessi come dato pacifico che la relativa istanza era stata depositata il 15-3-2003, quindi antecedentemente al deposito dell'atto di reclamo in ordine al quale era stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell'art. 126 del D.P.R. 30-5-2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile.**

D'altra parte, come fondatamente dedotto dal ricorrente, dovendo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi dell'art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l'attività ad esso connessa, come le voci nella fattispecie in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso.

In definitiva quindi l'ordinanza impugnata deve essere cassata **dovendosi ritenere che l'ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria** e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame nonché per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.

P.Q.M.

La Corte cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.

Circolare 103148 - 14 luglio 2015

**Decorrenza degli effetti dell'ammissione
al Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile**

*Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale
della giustizia civile - Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851 - Ufficio I*

Prot. m dg.DAG 14/07/2015.0103148.U

Pervengono a questa Direzione Generale diversi quesiti con i quali si chiede di chiarire la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.

Preliminarmente si evidenzia che il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile mentre, all'articolo 109 del citato D.P.R., stabilisce espressamente la decorrenza dell'istituto nel processo penale riconducendo tale momento alla "data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato".

Sul punto appare, tuttavia, utile evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari di avvocato per l'attività prestata a favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, ha ritenuto che "il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile".

La Suprema Corte di Cassazione, in linea con il principio espresso, ha quindi affermato ritiene che l'avvocato ha diritto al riconoscimento di quelle voci di spesa strettamente collegabili alla collazione dell'atto introduttivo, sul presupposto dell'avvenuto deposito presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in epoca anteriore al deposito di tale atto, dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, tenuto peraltro conto della circostanza che il predetto Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l'istanza in parola, opera necessariamente un esame dell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l'attività ad esso connessa.

Nel caso esaminato ha dunque concluso che "l'ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del reclamo in cancelleria".

Tanto rappresentato, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in materia, questa Direzione Generale ritiene opportuno uniformare l'attività degli uffici giudiziari all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la conseguenza che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell'atto introduttivo in cancelleria.

La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell'atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato.

Da ciò discende che dal momento del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

In caso di rigetto dell'istanza di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie.

.....

segue Circolare 123372 del 13/9/2016

Circolare 123372 - 13 settembre 2016

Circolare Uffici NEP – Decorrenza degli effetti dell'ammissione al Gratuito Patrocinio con riguardo al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell'ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione

*Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot. m dg.DOG.13/09/2016.0123372.U

E' pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposita nota richiamata in indirizzo riguardante quesito, formulato da un avvocato del Foro di Paola, con il quale si chiede di chiarire la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, con riferimento al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nell'ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

Come è noto, la materia in esame, nelle linee generali, è stata affrontata nella circolare prot. m_dg.DAG.14/07/2015.1033148.U, emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, nella quale viene precisato che “il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel processo civile mentre, all'art. 109 del citato D.P.R., stabilisce espressamente la decorrenza dell'istituto nel processo penale riconducendo tale momento alla <data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato>”.

Diversamente dalla disciplina adottata per le cancellerie civili, per le quali l'Amministrazione ha ritenuto opportuno uniformarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 – secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile” – per gli Uffici NEP tale soluzione non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.

In primo luogo, l'Ufficio NEP all'atto della presentazione dell'atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

A differenza della cancelleria che – qualora non venga emanato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il giudizio richiesto – provvede ad attivare l'iter procedurale per il recupero delle spese occorse nelle more dell'emanazione del predetto provvedimento ai sensi della precitata normativa del Testo Unico delle spese di giustizia, l'Ufficio NEP – in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio – è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all'atto notificato in regime di esenzione, avendo definito la natura dell'atto al momento della sua iscrizione nel registro cronologico informatico GSU WEB – nel caso di specie, come atto esente – che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche per inserire spese addebitate alla parte in un secondo momento per la ragioni di cui sopra, ipotesi che qualora fosse praticabile avrebbe ripercussioni sullo stato della contabilità mensile dell'Ufficio NEP interessato.

Pertanto, la parte richiedente la notifica di un atto facente di un giudizio per il quale è stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all'Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interpellato.